



COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

MODIFICA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA TURISMO E REGOLAMENTO IMPOSTA DI SBARCO	Nr. Progr.	39
	Data	31/05/2013
	Seduta Nr.	7

Cod. Ente : 049004

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 18,00 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione urgente il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenti	assenti
BARBETTI RUGGERO	X	
GELSI ANDREA	X	
CARDELLI LEONARDO	X	
DELLA LUCIA CLAUDIO	X	
PUCCINI GABRIELE	X	
MONTAGNA WALTER	X	
CRISPU GABRIELLA	X	
ROTELLINI GABRIELE	X	
LUZZETTI STEFANO	X	
MOROSI MARIO ANGELO		X
DEIANA BARBARA	X	
PAOLINI GIANLUIGI		X
DI VITA ALESSANDRO		X
MARTORELLA FAUSTO	X	
GERI LUCIANO	X	
BALDETTI STEFANO		X
MARTORELLA GIOVAN BATTISTA		X
Totale:	12	5

Sono presenti gli assessori esterni:
TALLINUCCI LIDO

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MONTAGNA WALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO MARINA, RIO NELL'ELBA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO E LA COSTITUZIONE DI UN "SERVIZIO LOCALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO E LA PREDISPOSIZIONE DI AZIONI E DI PROGETTAZIONE RICADENTI IN PROGRAMMI EUROPEI"- APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SBARCO NELL'ISOLA D'ELBA.

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Della Lucia il quale precisa, altresì, le quote di suddivisione dei proventi nelle percentuali indicate nell'allegato documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- La Legge Finanziaria 2011 della Regione Toscana ha previsto di sopprimere le Agenzie per il Turismo obbligando le Province a procedere in tal senso entro la data ultima del 31 Dicembre 2011;
- L'Amministrazione Provinciale di Livorno ha deciso di procedere alla soppressione dell'Agenzia per il Turismo dell'Arcipelago Toscano con decorrenza dal 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO che:

- appare opportuno e necessario evitare che con la chiusura dell'Agenzia per il Turismo venga a mancare, anche formalmente, un soggetto che interpreti le necessità di sintesi utili per una gestione unitaria del territorio sugli argomenti della promozione turistica;
- l'economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio e deve trovare una propria forma di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, perseguendo l'obiettivo di garantire visione comprensoriale ed omogeni processi di sviluppo;
- la gamma dei prodotti turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno che questo processo avvenga in maniera coordinata ed omogenea per l'intera destinazione perseguendo l'obiettivo di garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio;
- è ritenuto strategico, per il riposizionamento dell'offerta turistica dell'Isola d'Elba, sviluppare una gestione sostenibile delle destinazioni turistiche nell'ottica di concorrere all'ottenimento del marchio europeo per la promozione delle Destinazioni Turistiche di Eccellenza, secondo quanto definito dall'azione n.11 della Comunicazione della Commissione UE COM (2010) 352/3;

DATO ATTO che:

- i Comuni sopra richiamati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata ed in rete tra gli stessi un Servizio Locale per la riqualificazione complessiva del territorio in ambito turistico e per l'attività di progettazione e gestione dei progetti comunitari;

CONSIDERATO che in data 24 agosto 2011 la Conferenza dei Sindaci ha ribadito la propria volontà alla stipula di una Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di turismo, individuando quale Ente delegato capofila il Comune di Capoliveri;

DATO ATTO che gli otto Comuni elbani hanno provveduto ad approvare nei rispettivi Consigli comunali lo schema di convenzione per la gestione associata di cui trattasi;

RILEVATO che la stessa è stata sottoscritta da tutti i Sindaci o loro delegati;

CONDIVISI gli scopi perseguiti con la rappresentata convenzione di gestione associata;

RITENUTO necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla stessa al fine di poter rendere più snello ed efficiente il sistema di riscossione dell'imposta di sbarco delegando all'ente capofila della gestione associata i poteri di accertamento e riscossione della stessa;

VISTO lo schema di Regolamento per l'imposta di sbarco nell'isola d'Elba predisposto dalla Conferenza dei Sindaci e ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;

VISTO il D.Lgs n. 267/00;

VISTO, altresì, il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell'art. 239 TUEL, I° comma, lett. B) in data 30/05/2013 al n. di prot. 8489, che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, espresso dal Responsabile del servizio interessato;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, espresso dal Responsabile del servizio interessato,

Con n. 10 Voti favorevoli e n. 2 astenuti (Geri e Martorella F.) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e qui richiamato:

- 1) di integrare la Convenzione per la gestione associata tra i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba per la gestione delle funzioni in materia di turismo e la costituzione di un "servizio locale per la qualificazione del prodotto turistico e la predisposizione di azioni e di progettazione ricadenti in programmi europei", con l'introduzione dell'art. 3 bis come di seguito riportato:

“ART. 3 BIS - Imposta di sbarco nell'Isola d'Elba

Vengono altresì conferiti al Comune di Capoliveri, relativamente all'imposta di sbarco nell'isola d'Elba, i poteri di accertamento e di riscossione del tributo, previa approvazione, da parte degli otto comuni elbani, dell'apposito Regolamento. Il Comune di Capoliveri provvede a gestire l'imposta e a nominare il Funzionario Responsabile Unico per la successiva trasmissione del nominativo al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze.”

- 2) di approvare il nuovo testo della Convenzione come di seguito riportato (Allegato);
- 3) di approvare come approva, il Regolamento per l'Imposta di sbarco nell'Isola d'Elba composto da numero 13 (tredici) articoli allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni dell'Isola d'Elba, alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno e alle Compagnie di Navigazione che effettuano servizi marittimi di linea con l'Isola d'Elba;

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Geri e Martorella F.), espressi nelle forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO MARINA, RIO NELL'ELBA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO E LA COSTITUZIONE DI UN "SERVIZIO LOCALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO E LA PREDISPOSIZIONE DI AZIONI E DI PROGETTAZIONE RICADENTI IN PROGRAMMI EUROPEI"

L'anno.....il giorno.....del mese di Dicembre presso la sede della.....

Tra

- Il Comune di Campo nell'Elba in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Capoliveri in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Marciana in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Marciana Marina in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Porto Azzurro in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Portoferraio in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;
- Il Comune di Rio Marina in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°...del.....esecutiva ai sensi di legge;

- Il Comune di Rio Nell'Elba in persona del Sig.....Sindaco/Assessore, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n°..del.....esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- L'economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio e deve trovare una propria forma di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, perseguendo l'obiettivo di garantire visione comprensoriale e omogenei processi di sviluppo;
- La gamma di prodotti turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno che questo processo avvenga in maniera coordinata e omogenea per l'intera destinazione perseguendo l'obiettivo di garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio;
- L'art. 4 della Legge R.T. 42/2000 e s.m.i. attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attività professionali, accoglienza, informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio comunale;
- L'art. 6, comma 4, della Legge R.T. 42/2000 e s.m.i. disciplina che i servizi di informazione e accoglienza turistica a carattere locale sono svolti, per i territori di rispettiva competenza, dai Comuni anche in forma associata e dalle Province e che ciascuna Provincia coordina e armonizza le attività del territorio al fine di fornire un contributo unitario nell'ambito della cabina di regia;
- L'art. 8, comma 4, della Legge R.T. 42/2000 e s.m.i. individua la cabina di regia regionale il luogo deputato per il raccordo tra le esigenze di carattere locale e le competenze regionali alla quale partecipa l'Assessore provinciale al turismo;
- È ritenuto strategico, per il riposizionamento dell'offerta turistica dell'Isola d'Elba, sviluppare una gestione sostenibile delle destinazioni turistiche nell'ottica di concorrere all'ottenimento del marchio europeo per la promozione delle Destinazioni turistiche di eccellenza, secondo quanto definito dall'azione n. 11 della Comunicazione della Commissione UE COM (2010) 352/3;
- La Legge Finanziaria 2011 della Regione Toscana ha deciso di sopprimere le Agenzie per il Turismo obbligando le Province a procedere in tal senso entro la data ultima del 31 Dicembre 2011;
- L'A.P. di Livorno ha deciso di procedere alla soppressione dell'Agenzia per il Turismo dell'Arcipelago Toscano con decorrenza dal 31 Dicembre 2011;
- Appare opportuno e necessario evitare che con la chiusura dell'Agenzia per il Turismo venga a mancare, anche formalmente un soggetto che interpreti le necessità di sintesi utili per una gestione unitaria del territorio in ambito turistico;
- I comuni sopra richiamati intendono gestire le funzioni sopra indicate in forma associata e in rete tra gli stessi, tramite un Servizio Locale per la riqualificazione complessiva del territorio in ambito turistico e per l'attività di progettazione e gestione dei progetti realizzati dalle Amministrazioni pubbliche aderenti alla presente convenzione che potrebbero trovare sostegno in specifici progetti di iniziativa comunitaria e/o bandi regionali di attribuzione delle risorse comunitarie;

- per le finalità di cui al punto precedente necessiti sottoscrivere una convenzione tra gli Enti interessati;
- Tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio Nell'Elba conferiscono, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto n. 267, al Comune di Capoliveri, che accetta, delega per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 4 della Legge R.T. 42/2000 e s.m.i., tramite la costituzione di un Servizio locale per lo sviluppo del territorio in ambito turistico con le modalità ed i limiti di seguito indicati. Il Comune di Capoliveri si impegna ad esercitare la delega conformemente a quanto stabilito con il presente atto.

Art.2 - Finalità

La delega ha lo scopo di gestire con efficienza, efficacia ed economicità i processi di riqualificazione in ambito turistico dell'intero territorio dell'isola d'Elba e di miglioramento della gamma dei prodotti che sarà individuata con particolare attenzione ai benefici che possono derivare da programmi dell'Unione europea.

In particolare il Servizio dovrà promuovere ed organizzare le seguenti linee di attività:

- azioni sovra comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica secondo gli standard qualitativi concordati con la Provincia;
- gestione delle funzioni amministrative in materia di esercizio delle strutture ricettive e di esercizio delle attività professionali **limitatamente alla definizione, avvio e implementazione** di un sistema a rete teso a garantire uniformità di comportamenti e metodologie di intervento presso l'utenza;
- azioni sovra comunali che abbiano come obiettivo l'ampliamento della stagione turistica;
- coordinamento delle azioni sovra comunali per la qualificazione dei prodotti turistici con l'adeguamento ed il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture e la valorizzazione delle diverse identità storiche e culturali che possono contribuire alla qualificazione del settore turistico;
- elaborazione di progetti comprensoriali per la presentazione alla Provincia per il successivo inoltrare alla regione Toscana e/o a Toscana Promozione;
- creazione di una rete di collegamenti tra gli Operatori locali del settore e le amministrazioni comunali dell'Isola e la Provincia, gli Enti Locali ed altre realtà nazionali ed europee;

- gestione coordinata degli eventi di carattere comprensoriale che saranno individuati all'interno del programma di attività approvato dalla Consulta dei Sindaci di cui al successivo art. 7;
- predisposizione di azioni e di progettazioni ricadenti in programmi europei al fine di elaborare progetti di partnership;
- i programmi e i progetti potranno prevedere il coinvolgimento del territorio dell'Isola di Capraia e Isola del Giglio al fine di garantire continuità con l'ambito turistico soppresso e completezza nella presentazione dell'Arcipelago Toscano.

Art.3 - Modalità di esercizio della delega

Il Comune di Capoliveri esercita la delega mediante l'organizzazione e la gestione anche economica del Servizio associato. (N.B. Sarà il Comune di Capoliveri con apposito Regolamento che procederà alla organizzazione del servizio)

Il Comune di Capoliveri procederà nell'ambito del proprio potere regolamentare e contrattuale a disciplinare il funzionamento della presente gestione associata.

Il Regolamento **di funzionamento** sarà approvato dall'Ente delegato anche per conto degli Enti deleganti sulla base delle direttive contenute nella presente convenzione e/o adottate dalla Consulta dei Sindaci.

E' inoltre delegata al Comune di Capoliveri, nel rispetto delle direttive approvate dalla Consulta dei Sindaci, la potestà regolamentare relativa alla disciplina delle funzioni, servizi e attività espressamente delegate con il presente atto.

Il Comune di Capoliveri, Ente capofila della gestione associata esercita le potestà pubbliche conferitegli dagli enti associati, con la possibilità di porre in essere anche atti a rilevanza esterna, con una competenza estesa sull'intero territorio degli enti associati.

Le obbligazioni assunte nell'ambito della delega conferita fanno capo a tutti i comuni associati in proporzione alla quota di partecipazione, calcolata, di tempo in tempo secondo i parametri di cui al successivo art. 5.

Art. 3 BIS - Imposta di sbarco nell'Isola d'Elba

Vengono altresì conferiti al Comune di Capoliveri, relativamente all'imposta di sbarco nell'isola d'Elba, i poteri di accertamento e di riscossione del tributo, previa approvazione, da parte degli otto comuni elbani, dell'apposito Regolamento. Il Comune di Capoliveri provvede a gestire l'imposta e a nominare il Funzionario Responsabile Unico per la successiva trasmissione del nominativo al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4 - Organizzazione del Servizio

I Comuni riuniti in gestione associata si impegnano a mettere a disposizione i locali da adibire ad ufficio di informazione e accoglienza turistica e il relativo personale.

I lavori di manutenzione straordinaria, gli interventi necessari a mantenere il decoro dell'immobile e la fornitura di attrezzature tecniche e informatiche necessarie all'espletamento delle funzioni sono a carico dei singoli Comuni.

I Comuni si impegnano, altresì, a dotare gli uffici di idoneo arredamento nonché di segnaletica interna e esterna

L'attività del Servizio sarà garantita con le risorse finanziarie e con la dotazione di personale di cui al successivo art.5 e art.6.

L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio saranno disciplinati da apposito Regolamento di cui all'art. 3

Art.5 - Risorse finanziarie

1. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al regolare ed efficiente andamento della gestione associata, tenendo indenne, salvo che per la quota di sua spettanza, il Comune di Capoliveri.
2. Per quanto concerne il primo esercizio finanziario della gestione associata (2012) il trasferimento dovuto al Comune di Capoliveri, ente delegato, a titolo di contributo gravante sulle amministrazioni comunali, è fissato in € 60.000,00 da ripartire tra gli enti sulla base del criterio di cui al successivo comma 9.
3. L'entità del contributo di cui al comma 2, a carico dei comuni associati, resta obbligatorio ed invariato per le annualità successive alla prima salve le variazioni che potranno essere disposte nei modi e termini di cui al successivo comma 4.
4. Il contributo annuale di cui al comma 2 può essere variato annualmente con l'assenso formale di tutti i comuni associati, nel rispetto del criterio di ripartizione di cui al successivo comma 9.
5. Nella determinazione delle variazioni al contributo annuale si tiene conto del progetto/programma operativo che sarà proposto annualmente dal Responsabile della gestione associata e del relativo piano economico finanziario nonché delle entrate che potranno essere maturate per effetto di contribuzioni di soggetti terzi, pubblici o privati o di altre entrate comunque denominate e per qualunque titolo maturate.
6. Il progetto operativo e il piano economico e finanziario dovranno essere portati all'esame della Consulta e da questa approvati ogni anno entro il mese di ottobre.
7. Gli Enti sottoscrittori della presente convenzione danno atto che, a seguito di accordi raggiunti con l'Amministrazione provinciale, questa contribuirà al sostegno finanziario delle funzioni oggetto della gestione associata. L'entità dell'impegno finanziario verrà stabilita con successiva convenzione che dovrà essere stipulata dalla Provincia stessa con il Comune delegato.
8. Le risorse messe a disposizione dai Comuni, dalla Provincia o da altri Soggetti pubblici o privati saranno iscritte nella parte entrata e nella parte spesa, con vincolo di destinazione, del bilancio del Comune delegato e non potranno essere oggetto di variazione da parte del Comune delegato.

9. La ripartizione finanziaria delle risorse a carico dei singoli Comuni sarà calcolata sulla base del seguente modello, prendendo come base il totale delle risorse concordate come partecipazione finanziaria dei Comuni: 30% in funzione della popolazione residente; 70% in funzione delle presenze turistiche. Si prevede un'ulteriore ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche, prevedendo un peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere.
10. Il calcolo della ripartizione finanziaria avverrà, per l'anno 2012, sulla base dei flussi statistici delle presenze relative al 2010 e sarà oggetto di verifica, ed eventuale rimodulazione, con cadenza triennale.
11. I Comuni si rendono disponibili a valutare eventuali ulteriori forme di recupero delle risorse finanziarie che potranno anche essere introitate attraverso l'imposta di soggiorno o applicazione di tassa di scopo.
12. Le forme saranno regolamentate e la definizione avverrà in sede di Consulta di cui all'art.7.

Art.6 - Dotazione di personale

1. Al Servizio sarà assegnato il personale che verrà messo a disposizione dalla Amministrazione provinciale previa stipula della convenzione di cui al precedente art.5 e comprendente le figure professionali inserite nell'organico della Agenzia per il turismo alla data del 31 Dicembre 2011.
Il personale sarà utilizzato per la gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione.
2. Ulteriori unità di personale potranno essere messe a disposizione dai Comuni in via permanente o per lo svolgimento di attività a carattere non continuativo.
3. Le funzioni di Responsabile e coordinatore del Servizio verranno affidate ad una figura professionale esterna in regime di convenzione (con rapporto di lavoro autonomo, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa. Il presente elenco non ha carattere di esaustività bensì è solo esemplificativo), di comprovata esperienza, che verrà individuata dal Comune delegato d'intesa con la Consulta e con l'Amministrazione provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di collaborazione con gli Enti locali.
4. Tutte le spese di personale a carico della gestione associata debbono trovare copertura nel budget annuale e pluriennale definito ai sensi del precedente art. 5.
5. Eventuali future assunzioni, esclusivamente a tempo determinato, così come eventuali rapporti di collaborazione professionale od altre forme di acquisizione di risorse umane, debbono avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti assunzionali e delle capacità di spesa stabilite dalla vigente legislazione e senza aggravio per i singoli comuni che non sia da questi ultimi espressamente accettato con deliberazione delle rispettive giunte.

Art.7 - Consulta dei Sindaci o loro delegati

La Consulta dei sindaci dei Comuni Associati svolge funzioni di indirizzo politico e di sovrintendenza generale sul funzionamento dei servizi convenzionati. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione della delega.

La consulta è convocata e presieduta di norma dal Sindaco di Capoliveri. Essa è composta dai sindaci dei comuni associati o da loro delegati, anche in modo permanente.

All'interno dei singoli Enti aderenti alla presente convenzione è individuato un referente il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente delegato.

Con apposita regolamentazione saranno definiti i rapporti tra il referente ed il personale della funzione associata.

Il Comune di Capoliveri eserciterà la delega sulla base degli indirizzi e degli obiettivi annualmente definiti dalla Consulta dei Sindaci o loro delegati che avrà anche funzioni di controllo sulla attività svolta meglio indicate nel redigendo atto Regolamentare e che si sostanzierà anche nell'analisi di report trimestrali redatti dal Responsabile della Gestione Associata.

Alla Consulta parteciperà, come membro effettivo, l'Assessore al Turismo della Provincia.

Alla Consulta parteciperà, altresì, il Sindaco del Comune dell'Isola di Capraia o dell'Isola del Giglio ogni qualvolta progetti specifici che coinvolgono l'Arcipelago ne prevedano il coinvolgimento.

Alle riunioni della Consulta può partecipare senza diritto di voto il Responsabile della Gestione Associata.

Compito primario della Consulta è l'approvazione del progetto operativo annuale, del relativo piano economico e finanziario e del rendiconto.

Art. 8 - Comitato Tecnico

Sarà costituito un Comitato Tecnico al quale potranno partecipare i Rappresentanti degli Operatori turistici presenti sul territorio.

Compito del Comitato Tecnico è di esprimere parere, non vincolante, sulle azioni da sviluppare nell'attuazione del progetto operativo annuale.

Il Comitato Tecnico sarà coordinato dal Responsabile della Gestione Associata.

Art. 9 - Responsabile della gestione associata

Le funzioni, il modo di reclutamento, le caratteristiche e i requisiti tecnici che tale figura dovrà possedere per la nomina saranno disciplinati in sede di regolamento sul funzionamento della Gestione Associata.

Art.10 - Sede, beni e strutture

La sede amministrativa sarà localizzata in quella del Comune capofila.

La sede operativa sarà localizzata in idonei locali messi a disposizione dalla Amministrazione provinciale nella forma e con le modalità che verranno definite nella convenzione di cui all'art.5.

Si prevede, fin dalla sottoscrizione del presente atto che la sede operativa sarà localizzata all'interno del volume denominato "La Gattaia" non appena sarà reso agibile e adatto alle finalità della presente convenzione. Le parti firmatarie della presente convenzione prendono e danno atto che il predetto immobile è di proprietà del Comune di Portoferraio e destinato ad essere parzialmente concesso all'Amministrazione provinciale di Livorno. L'utilizzazione di detto immobile per i fini della presente convenzione avverrà, nei limiti della concessione rilasciata alla Provincia di Livorno, ed alle condizioni che quest'ultima definirà per l'eventuale subconcessione o subentro da parte della gestione associata.

Nella medesima convenzione verrà definita la dotazione strumentale che la Provincia metterà a disposizione sia in termini di beni mobili che di dotazioni tecnologiche e informatiche necessarie per il lavoro e la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica

Art.11 - Durata

La presente convenzione, il cui schema dovrà essere approvato dagli Organi consiliari dei Comuni che intendono aderire, ha durata quinquennale e potrà subire modificazioni su iniziativa della Consulta o in conseguenza a variazioni istituzionali previste per legge.

Le modifiche proposte dalla Consulta dovranno essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati.

Art.12 - Recesso

Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di due anni dalla sua stipula.

Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio comunale con apposito e motivato atto entro il mese di giugno ed avrà effetto a partire dal secondo anno successivo a quello di approvazione della deliberazione.

La gestione associata viene meno solo nel caso che i recessi dei singoli Comuni rappresentino una quota superiore al 50% della percentuale di contribuzione finanziaria. Di comune accordo, verrà definita la destinazione dei beni indivisibili acquistati per la gestione dei progetti. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Consulta dei Sindaci. In ogni caso, il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alle attrezzature acquistate, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione associata. La Consulta dei Sindaci determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

Il non rispetto dei soggetti contraenti la presente convenzione dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

Art.13 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione viene fatto rinvio alle norme del Codice civile e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Art. 14 - Controversie relative alla convenzione

Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, in via stragiudiziale tali controversie.

Art. 15- Gestione del contenzioso, responsabilità

Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso farà carico al Comune di Capoliveri previa verifica in ambito di consulta dei Sindaci.

Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di una eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna in proporzione alla quota di contribuzione definita ai sensi del precedente art. 5.

Art.16 - Esenzioni per bollo e registrazione

Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto dai contraenti per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che composto da n. 16 (sedici) articoli e da .. pagine intere e fino a qui della presente, viene firmato dalle parti.

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **39** Del **31/05/2013**

OGGETTO

MODIFICA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA TURISMO E REGOLAMENTO IMPOSTA DI SBARCO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 30/05/2013 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO F.TO RIDI GIANCARLO
IL RESPONSABILE DI RAGONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 30/05/2013 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO PUCCINI MASSIMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 31/05/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MONTAGNA WALTER

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **05/06/2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 05/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 06/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Comune di Capoliveri

Provincia di Livorno

*“Ente Capofila della Gestione Associata dei Comuni dell’Elba
delle funzioni in materia di turismo e gestione dell’accertamento e riscossione
dell’imposta di sbarco”*

Regolamento sull’imposta di sbarco nell’isola d’Elba

Art.1 - Istituzione Imposta di sbarco.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione dell'imposta di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di navigazione, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art.2 - Soggetti d'imposta.

L'imposta di sbarco è alternativa all'imposta di soggiorno ed è istituita in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012. L'imposta di sbarco è corrisposta da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al seguente articolo 5, che arrivi nell'Isola d’Elba utilizzando le Compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea.

Art.3 – Istituzione della imposta

L'imposta di sbarco deve essere istituita da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. L'imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2013 la decorrenza è fissata dal giorno successivo a quello nel quale il Comune di Capoliveri definirà le modalità operativa con le Compagnie di navigazione e l'importo è determinato in € 1,00. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo dell'imposta deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali degli otto Comuni elbani. Il

Comune di Capoliveri, al quale sono stati conferiti il potere di accertamento e di riscossione del tributo, mediante l'approvazione da parte degli otto comuni elbani, a convenzione relativa alla gestione associata del turismo provvede a gestire il tributo e provvede, altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del Tributo

Art.4 - Finalità dell'imposta.

Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art.5 – Esenzioni.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (*muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento*) e gli studenti pendolari (*muniti di certificazione rilasciata dall'istituto scolastico e/o universitario*), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti il loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta.

Le Amministrazioni comunali rilasceranno ai soggetti passivi di imposta municipale propria un'attestazione circa il regolare pagamento dell'imposta dietro presentazione di certificazione rilasciata dal Comune di residenza che attesti la composizione del nucleo familiare.

Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.

Le Compagnie di navigazione che effettuano servizi marittimi di linea sono i soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco e come tali sono tenute a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione associata dei comuni dell'Elba delle funzioni in materia di turismo gestione dell'accertamento e riscossione dell'imposta di sbarco”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.

Le Compagnie di navigazione riscuotono l'imposta di sbarco, unitamente al prezzo del biglietto, con indicazione a parte sullo stesso ed hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il 15 del mese successivo, al Settore economico-finanziario del Comune di Capoliveri il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta, unitamente ai passeggeri esenti, distinti per categoria su modulo telematico fornito dal Comune. Entro il medesimo termine devono provvedere al versamento del gettito

dell'imposta. Il versamento può essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capoliveri; mediante bonifico tramite il sistema bancario o tramite altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto Settore competente.

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull'importo complessivo del gettito, per spese di gestione, una percentuale pari al 5% fino ad un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00).

Per l'anno di prima applicazione dell'imposta l'intero gettito, al netto di quanto spettante al Comune di Capoliveri, a titolo di spese di gestione, verrà utilizzato per il finanziamento della gestione associata in materia di funzioni turistiche.

Entro il 20 di Novembre il Comune di Capoliveri trasmetterà agli altri Comuni una rendicontazione attestante il gettito introitato al 31.10 e la stima del gettito previsto per il periodo 01.11/31.12. Entro il 20 Gennaio dell'anno successivo il Comune di Capoliveri provvederà a trasmettere una rendicontazione definitiva nella quale sia evidenziato l'importo lordo introitato, le spese di gestione quantificate ai sensi del comma 2 del presente articolo e la ripartizione del gettito tra gli otto comuni con i seguenti criteri:

- a) 30% in funzione della popolazione residente;
- b) 70% in funzione delle presenze turistiche.
- c) ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche al 31.12 dell'anno d'imposta, prevedendo un peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere.

Sulla base del rendiconto definitivo trasmesso dal Comune di Capoliveri i singoli Comuni provvederanno a regolare contabilmente il rapporto con l'ente capofila, ai fini del rispetto del principio dell'integrità di bilancio e della corretta rappresentazione contabile del bilancio.

Art.8 - Disposizioni in tema di accertamento.

Ai fini dell'attività di accertamento relativa all'imposta di sbarco si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il Comune di Capoliveri, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, pone in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici interessati e soprattutto con la polizia locale. L'attività di controllo verrà esercitata con le modalità ritenute più idonei dal Comune di Capoliveri.

Art.9 - Sanzioni.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile di imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.. Per la mancata riscossione dell'imposta di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza si applica la sanzione da € 500,00 a € 2.000,00. Per le altre sanzioni non previste si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 10 - Riscossione coattiva.

Le somme accertate dal Comune di Capoliveri a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, saranno riscosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore per gli altri tributi.

Art. 11 - Conguaglio.

Nei casi di versamento dell'imposta di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dalle Compagnie di navigazione mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva. Il rimborso sarà richiesto dalle Compagnie di navigazione al Funzionario Responsabile del Tributo del Comune di Capoliveri che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine le Compagnie di navigazione procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune di Capoliveri.

Art.12 - Controversie.

Le controversie concernenti l'imposta di sbarco saranno devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art.13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.

STUDIO DOTT. A. GALLETTI
Andrea Galletti
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Via Manganaro n 54
57037 Portoferraio (LI)
Tel. 0565/91.30.63
Fax 0565/91.54.42

Codice Fiscale GLLNDR 62E15 G912K
Partita IVA 04452610480
E-Mail studiogalletti@interbusiness.it



Spettabile
Comune di Capoliveri
Piazza del Cavatore n. 1
57031 Capoliveri (LI)

fax 0565/96.82.95

Oggetto: parere sul Regolamento sull'imposta di sbarco nell'Isola d'Elba.

Il sottoscritto, Dottor Andrea Galletti, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Capoliveri, premesso di aver ricevuto copia della proposta del Regolamento sull'imposta di sbarco nell'Isola d'Elba esprime, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, primo comma, lettera b), numero 7, il proprio parere favorevole all'approvazione del medesimo, da parte del Consiglio Comunale.

Con i migliori e più cordiali saluti .

Portoferraio, 30 maggio 2013

Il Revisore dei Conti
Dott. Andrea Galletti



Comune di Capoliveri

Provincia di Livorno

Capoliveri li' 31.05.2013

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO MARINA, RIO NELL'ELBA PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO E LA COSTITUZIONE DI UN "SERVIZIO LOCALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO E LA PREDISPOSIZIONE DI AZIONI E DI PROGETTAZIONE RICADENTI IN PROGRAMMI EUROPEI"- APPROVAZIONE INTEGRAZIONI E REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SBARCO NELL'ISOLA D'ELBA.

Quote di suddivisione dei proventi

Comune di Portoferraio	26,52%
Comune di Campo nell'Elba	18,82%
Comune di Capoliveri	26,08%
Comune di Marciana	8,81%
Comune di Marciana Marina	4,44%
Comune di Porto Azzurro	7,34%
Comune di Rio Marina	4,88%
Comune di Rio nell'Elba	3,11%